

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – ALBERGHI

In [appendice](#) sono riportate varie disposizioni relative alle proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e al Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

D.M. 9 aprile 1994⁽¹⁾

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere

Note:

- In grassetto (blu) sono riportate le modifiche e le integrazioni introdotte dal DM 6 ottobre 2003⁽²⁾;
- Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014;
- In corsivo (rosso) sono riportati vari commenti e chiarimenti;
- Per una maggiore comprensione del testo, nella parte seconda - attività esistenti, in corsivo (nero, piccolo) sono ripetuti gli articoli che si applicano della parte prima;
- Nella parte seconda - attività esistenti, in rosso sono riportati gli articoli del decreto.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli alberghi (e simili) sono ricompresi al **punto 66** dell'[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.). I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento ([D.P.R. n. 37/98](#) e [D.M. 16 febbraio 1982](#)), devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere , studentati ⁽³⁾ , villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini , bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici⁽⁴⁾, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto

¹ Il DM 9/4/1994 è stato ripubblicato con modifiche nella G.U. n. 116 del 20/5/1994 (che sostituisce la versione pubblicata nella G.U. n. 95 del 26/4/1994); il DM 6/10/2003 è stato pubblicato sulla G.U. n. 239 del 14/10/2003.

² Articolo unico del DM 6/10/2003 (regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prev. incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9/4/1994): "Per le finalità stabilite dall'allegato alla legge 31/12/2001, n. 463, sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9/4/1994: le misure di sicurezza contenute nell'**allegato A, alternative** a quelle indicate nell'allegato al decreto 9/4/1994 - Titolo II - Parte seconda - Attività esistenti; le disposizioni contenute nell'**allegato B, integrative** dell'allegato al decreto 9/4/1994."

³ La residenza per studenti era già soggetta al controllo VVF con il D.M. 16/2/1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili. Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66 dell'allegato I. Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il DM 9/4/1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013).

⁴ I **villaggi turistici** rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono **soggetti** alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una **capacità ricettiva superiore a 400 persone**. Qualora nel loro ambito fossero presenti singole **unità immobiliari con oltre 25 posti letto**, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'**attività indicata al primo capoverso del punto n. 66** del D.P.R. n. 151/2011 (Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013).

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; **Visti** gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; **Visto** l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; **Visto** l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; **Visto** l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; **Vista** la legge del 7 dicembre 1984, n. 818; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; **Vista** la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti; **Rilevata** la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore; **Vista** la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577; **Visto** l'art. 11 del citato DPR 29 luglio 1982, n. 577; **Espletata** la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO - ALBERGHIERE

TITOLO I – GENERALITÀ⁽⁵⁾

1. OGGETTO

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere⁽⁶⁾, definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (G.U. n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate⁽⁷⁾⁽⁸⁾:

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze⁽⁹⁾;

⁵ Nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (**padiglioni, dependance, bungalow**, ecc.), le misure di sicurezza antincendio di cui al DM 9/4/1994 devono essere applicate facendo riferimento alle **specifiche caratteristiche dimensionali** (altezza, nr. di piani, nr. di posti letto, ecc.) **di ogni singolo corpo di fabbrica** (Nota prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12/9/2003)

⁶ Un **manufatto galleggiante** destinato a struttura ricettiva **non è soggetto** al rilascio del C.P.I. in quanto la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze VV.F. I Comandi potranno, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del C.P.I., prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli ospiti e i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9/4/1994 per le attività ricettive turistico – alberghiere (Nota prot. n. P326/4122/1 sott. 3 del 11/5/2000).

⁷ I **seminari rientrano** tra le attività **84 e 85** del DM 16/2/1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti. Per la **normativa** tecnica di prev. incendi da rispettare si precisa che il DM 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad **attività scolastiche**, mentre per i **dormitori**, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del DM 9/4/1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti (Nota Prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003).

⁸ Gli **“studentati”**, fermo restando l'osservanza delle misure tecniche stabilite dal DM 9/4/1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto **soggetti ai controlli** di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).

⁹ Le attività classificate come **“case ed appartamenti per vacanze”** dall'Azienda di promozione turistica **rientrano** nel campo di applicazione del **DM 9/4/94** e pertanto sono tenute ad osservarne le prescrizioni. Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n° 36 dell'11 dicembre 1985, **non sono soggette** ai controlli da parte dei Comandi Provinciali VV.F. (Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 8/11/2001). Con l'entrata in vigore il **7/10/2011** del nuovo regolamento di prevenzione incendi, le **“case per ferie”** sono ricomprese al **punto 66** dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico alberghiere;
- l) rifugi alpini.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.

3. CLASSIFICAZIONE

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al **Titolo II**;
- b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al **Titolo III**.

Ai rifugi alpini si applicano le prescrizioni di cui al **Titolo IV**.

4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

PARTE PRIMA - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

5. UBICAZIONE

5.1 Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).

5.2 Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;⁽¹⁰⁾
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3 Accesso all'area

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

5.4 Accostamento mezzi di soccorso

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1 Resistenza al fuoco delle strutture⁽¹¹⁾

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria

¹⁰ La comunicazione tra locale cucina e struttura alberghiera deve avvenire tramite **filtro a prova di fumo** o spazio scoperto secondo quanto previsto al punto 5.2 lett. c) dell'Allegato al **DM 9/4/1994 in relazione alla cogenza specifica della norma** relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere, pur se trattasi di norma meno recente rispetto al D.M. 12/04/96 che al punto 4.4.2 dell'allegato consente la stessa comunicazione possa avvenire tramite disimpegno anche non areato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni (Nota DCPREV prot. n. 6831 del 4/5/2011).

¹¹ La Circolare n. 91/61 è stata sostituita dal DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" e dal DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F." (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29/3/2007).

all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993).

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Altezza Antincendio dell'edificio	R	REI
Fino a 24 m	60	60
Superiore a 24 m fino a 54 m	90	90
Oltre 54 m	120	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

6.2 Reazione al fuoco dei materiali⁽¹²⁾

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a)⁽¹³⁾ negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)⁽¹⁴⁾. Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
- c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM⁽¹⁵⁾;
- f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante

¹² Per i **prodotti da costruzione** si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10/03/2005 e nel D.M. 15/03/2005 che recepiscono il sistema europeo di classificazione.

¹³ Il punto 6.2 lettera a) del DM 9/4/1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al DM 6/10/2003, **non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere** (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004).

¹⁴ **Tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali** soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco (Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10 maggio 2001).

¹⁵ Per i materiali e gli **arredi** presso attività alberghiere, **non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi**, (quali, ad esempio, **guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte**) **non deve essere comprovata la classe 1 IM** di reazione al fuoco (Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23/2/2000).

in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

6.3 Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4000 mq e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 mq, faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

Tabella A

Altezza Antincendio	Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m	3000 mq
Superiore a 24 m fino a 54 m	2000 mq
Oltre 54 m	1000 ^(*) mq

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4 Piani interrati⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

¹⁶ Per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19/8/1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell'edificio fino a 1 metro (Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18/1/2001)

¹⁷ Le definizioni di **piano interrato** previste in altre normative di Prevenzione Incendi (DM 1 febbraio 1986, DM 12 aprile 1996) non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere (Nota prot. n. P1020/4122/1 sott. 3 del 19 settembre 2000)

6.5 Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

6.6 Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra⁽¹⁸⁾, devono essere almeno di tipo protetto⁽¹⁹⁾.

Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo⁽²⁰⁾. La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 mq⁽²¹⁾. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

6.7 Ascensori e montacarichi⁽²²⁾

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il **vano corsa di tipo protetto**⁽²³⁾, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.⁽²⁴⁾

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

¹⁸ Sono computabili ai fini della **determinazione dei piani fuori terra** di un edificio ad **uso promiscuo** comprendente attività ricettive turistico-alberghiere i soli piani sottostanti le attività oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime (Nota del 5 settembre 1997)

¹⁹ **Le scale** che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e **che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni** dettate dal D.M. 9/4/1994 **per la protezione delle scale stesse** in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono utilizzare per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza. (Lett. Circ. prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4/4/2001)

²⁰ Le **scale** a servizio di edifici a 7 piani f.t. devono essere del tipo **a prova di fumo** qualora ci siano **locali** aperti al pubblico ubicati **oltre il 6° piano** fuori terra (Nota prot. n. P1568/4122/1 sott. 3 del 4/8/1997)

²¹ Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno** (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo). (Nota prot. n° P1190/4122 sott. 54 del 14 novembre 2000)
(Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno**)

²² Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

²³ Vedi Art. 3.2. dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005.

²⁴ In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che **i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi** qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l'utilizzo in caso di incendio (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004).

(Punto 3.2. dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano protetto.)

Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;
- tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.

6.8 Ascensori antincendio⁽²⁵⁾

Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso⁽²⁶⁾, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti.

7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

7.1 Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.

7.2 Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra⁽²⁷⁾;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3 Sistema di vie di uscita

Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo⁽²⁸⁾ per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impediti. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed

²⁵ Come modificato dall'art. 5 comma 3 del D.M. 15 settembre 2005.

²⁶ Per le caratteristiche del vano di corsa per ascensore di soccorso si veda l'art. 8 dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005.

²⁷ Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne (Nota prot. n. P1404/4122/1 sott. 32 del 10/12/1999)

²⁸ La realizzazione dello "spazio calmo", previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, **non è prescritta per le attività esistenti**. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l'assistenza a tale tipologia di ospiti (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004).

eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.4 Larghezza delle vie di uscita

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

7.5 Lunghezza delle vie di uscita

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

7.6 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi⁽²⁹⁾, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

7.7 Numero di uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

²⁹ *La larghezza delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano terra, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita. Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nella hall dell'albergo (Nota prot. n. P1406/4122/1 sott. 3 del 16/12/1999)*

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 Locali adibiti a depositi

8.1.1 Locali, di superficie non superiore a 12 mq, destinati a deposito di materiale combustibile⁽³⁰⁾

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2 Locali, di superficie massima di 500 mq, destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere⁽³¹⁾. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3 Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2 Servizi tecnologici

8.2.1 Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato⁽³²⁾. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;

³⁰ Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i **piccoli ripostigli** privi di ventilazione, nei quali vengono conservati **attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria**, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del DM 9/4/94 (Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10/5/2001)

³¹ I locali deposito con superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente (Nota prot. n. P401 del 23/4/1998)

³² Possono essere autorizzati **più impianti centralizzati** di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto (Nota prot. n. P2817/4122/1 sott. 3 del 18/1/1995)

- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2 Impianti di condizionamento e ventilazione

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

8.2.2.1 Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2 Condotte

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2⁽³³⁾.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;

³³ Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal D.M. 31 marzo 2003.

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo⁽³⁴⁾.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3 Dispositivi di controllo

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4 Schemi funzionali

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5 Impianti localizzati

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3 Autorimesse

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili⁽³⁵⁾

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si

³⁴ **Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.** Le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Quanto sopra in considerazione del fatto che le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere (Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14 marzo 2001)

³⁵ **I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del DM 9/4/1994;** l'affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al p.to 20, co. 1, allegato B del DM 6/10/2003 ("Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare"). (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6/5/2004)

applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1 UBICAZIONE

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2 COMUNICAZIONI

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3 STRUTTURE E MATERIALI

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8.4.4 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
- c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio⁽³⁶⁾.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

³⁶ Per "**posizione protetta**" è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d'incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l'altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all'impiantistica elettrica (Nota prot. n. P783/4122/1 sott.3 del 11/8/2000).

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI⁽³⁷⁾

11.1 Generalità

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2 Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3 Impianti idrici antincendio

Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1 NASPI DN 20

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica

³⁷ Per gli **impianti di protezione attiva contro l'incendio** si applica il **DM 20/12/2012** "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Le disposizioni del decreto si applicano agli **impianti di nuova costruzione** ed a quelli **esistenti** alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro **modifica sostanziale**, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto. Per gli "impianti esistenti" (senza modifiche sostanziali) rimangono valide le disposizioni precedenti.

non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2 IDRANTI DN 45

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

11.3.2.1 Rete di tubazioni

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due.⁽³⁸⁾ Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3 Alimentazione

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di riscalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

³⁸ Il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno **360 lt/min per una durata di 60 minuti** (Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18/6/2001).

11.3.3 IDRANTI DN 70

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4 COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALEZIONE DEGLI INCENDI⁽³⁹⁾

12.1 Generalità

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2 Caratteristiche

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti

³⁹ Per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio si applica il **DM 20/12/2012** (vedi nota precedente).

letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982.⁽⁴⁰⁾ Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2 Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2 Azioni da svolgere

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

⁴⁰ Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3 Attività di capienza superiore a 500 posti letto

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. REGISTRO DEI CONTROLLI

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1 Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi⁽⁴¹⁾;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

⁴¹ Il punto 17.3 non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista. Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione. Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere (Nota prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14/12/2000).

PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ESISTENTI⁽⁴²⁾**18. UBICAZIONE**

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

5.1 Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;*
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).*

È consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

5.2 Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;*
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1;*
- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. In alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.**

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**19.1 Resistenza al fuoco delle strutture**

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edifi-	R	REI
Fino a 12 m	30	30
Superiore a 12 m fino a 54 m	60	60
Oltre 54 m	90	90

⁴² Le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti – del citato decreto, fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto 21.2 (Nota prot. n. P1147/4122/1 sott. 3 del 13 novembre 2000)

In alternativa é consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Altezza antincendio dell'edifi-	R/REI (*)	R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m	45	30
Superiore a 24 m fino a 54 m		45
Oltre 54 m		60

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (S.O. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

6.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1983 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

19.2 Reazione al fuoco dei materiali

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

6.2 Reazione al fuoco dei materiali

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

- a) *negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); in alternativa, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.*
- b) *in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi. È consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.*
- c) *i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f) ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;*
- d) *i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;*
- e) *i materassi devono essere di classe 1 IM;*
- f) *i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere*

classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (S.O.G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

19.3 Compartimentazioni

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.

Tabella A

Altezza Antincendio	Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m	3000 mq
Superiore a 24 m fino a 54 m	2000 mq
Oltre 54 m	1000 (*) mq

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/mq e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. **È consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 mq e fino ad 8000 mq con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.**

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4 Piani interrati

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

6.4 Piani interrati

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

19.5 Corridoi

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/mq. È consentito, altresì, che le porte delle camere⁴³ non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

6.5 Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza

⁴³ Le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26/4/1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura (Nota prot. n. P706/4122/1 sott. 3 del 21/7/1999).

al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

19.6 Scale

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendio fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6, ultimo comma (1 mq).

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. **In alternativa è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.**

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture, ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7 Ascensori e montacarichi

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

6.7 Ascensori e montacarichi

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1 Affollamento - Capacità di deflusso

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

7.1 Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.

Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.

7.2 Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per il piano terra;
- 37,5 per i piani interrati;
- 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
- 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;
- b) adozione di scale protette;
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e coprietto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

20.2 Larghezza delle vie di uscita

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.

Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

7.6 Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

- a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
- b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

20.4 Vie di uscita ad uso esclusivo

20.4.1 L'EDIFICIO È SERVITO DA DUE O PIÙ SCALE

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

- i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
- sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:

- **tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;**
- **le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.**

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

- tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
- sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/mq.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2 L'EDIFICIO È SERVITO DA UNA SOLA SCALA

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) **la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure**
- b) **la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.**

In alternativa, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) **la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con**

quanto stabilito al punto 19.1;

- b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;
- c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1, se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
- b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
- c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;
- e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;
- f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m o 25 m qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività. È consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg / mq.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

- tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
- il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 Kg/mq con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.4.3 – ATRIO DI INGRESSO

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso⁽⁴⁴⁾, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: “di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili”. In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;
- nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;
- nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.⁽⁴⁵⁾

La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

20.5 Vie di uscita ad uso promiscuo⁽⁴⁶⁾

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1 lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 24 m **ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di reazione al fuoco;**
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed

⁴⁴ **Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003 (Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004).**

⁴⁵ **La zona di attesa – soggiorno facente parte dell'atrio di ingresso, destinata all'accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l'atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30 (Lett. Circ. prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004).**

⁴⁶ **Nel caso di una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva (l'attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione). Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m e pertanto non è conforme all'art. 20.5 che si riferisce ad edifici di altezza antincendi non superiore a 32 m. (Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012).**

allarme incendio;

- l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60; è ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:
 - detto ambiente sia permanentemente presidiato;
 - il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/mq;
 - la superficie sia inferiore a 20 mq;
 - non siano presenti sostanze infiammabili;
 - il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 Kg/mq;
 - la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

- ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30;
- ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 mq; il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m; è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 mq ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.

21. ALTRE DISPOSIZIONI

21.1 Disposizioni tecniche

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17 del presente decreto.

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

8.1 Locali adibiti a depositi

8.1.1 LOCALI, DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 12 MQ, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/mq e la superficie in pianta non superi i 5 mq.

8.1.2 LOCALI, DI SUPERFICIE MASSIMA DI 500 MQ, DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

Per locali fino a 100 mq è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/mq, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 mq, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.

In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.

8.1.3 DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2 Servizi tecnologici

8.2.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) *gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;*
- b) *gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;*
- c) *ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;*
- d) *i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;*
- e) *la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30000 Kcal/h);*
- f) *gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.*

8.2.1.1 Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8 è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente aerati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) *mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;*
- 2) *evitare il riciclo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;*
- 3) *non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri fumi che si diffondano nei locali serviti;*
- 4) *non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.*

8.2.2.1 Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono

installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. **In alternativa è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.**

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2 Condotte

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2⁽⁴⁷⁾.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 m³/h siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 m³/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

8.2.2.3 Dispositivi di controllo

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.

L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4 Schemi funzionali

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

⁴⁷ Le prescrizioni in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono state abrogate e sostituite dal D.M. 31 marzo 2003 (G.U. n. 86 del 12 aprile 2003)

- *gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;*
- *l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;*
- *l'ubicazione delle macchine;*
- *l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;*
- *lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;*
- *la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.*

8.2.2.5 Impianti localizzati

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3 Autorimesse

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4 Spazi per riunioni, trattenimento e simili

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- *conferenze;*
- *convegni;*
- *sfilate di moda;*
- *riunioni conviviali;*
- *piccoli spettacoli di cabaret;*
- *feste danzanti;*
- *esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.*

8.4.1 UBICAZIONE

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2 COMUNICAZIONI

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3 STRUTTURE E MATERIALI

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8.4.4 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;*
- b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;*
- c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.*

8.4.5 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- *non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;*
- *non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;*
- *devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);*
- *devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.*

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) *illuminazione;*
- b) *allarme;*
- c) *rivelazione;*
- d) *impianti di estinzione incendi;*
- e) *ascensori antincendio.*

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- *rivelazione e allarme: 30 minuti;*
- *illuminazione di sicurezza: 1 ora;*
- *ascensori antincendio: 1 ora;*
- *impianti idrici antincendio: 1 ora.*

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. SISTEMI DI ALLARME

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1 Generalità

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2 Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- *in prossimità degli accessi;*
- *in vicinanza di aree di maggior pericolo.*

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3 Impianti idrici antincendio

Gli idranti e i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- *distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;*
- *collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;*
- *dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.*

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1 NASPI DN 20

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20. Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2 IDRANTI DN 45

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:

- **sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;**
- **l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco;**
- **sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.**

Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco.

11.3.2.1 Rete di tubazioni

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3 Alimentazione

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico. **In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore.**

11.3.2.4 Alimentazione ad alta affidabilità

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di riscalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:
- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

11.3.3 IDRANTI DN 70

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4 COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

12.1 Generalità

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2 Caratteristiche

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;*
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.*

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;*
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;*
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;*
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;*
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.*

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;*
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;*
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;*
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;*
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto*

dalle vigenti regole tecniche.

14.2 Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

15.1 Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2 Azioni da svolgere

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- *applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;*
- *contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.*

15.3 Attività di capienza superiore a 500 posti letto

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. REGISTRO DEI CONTROLLI

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1 Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- *delle scale e delle vie di evacuazione;*
- *dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;*
- *dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;*
- *del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;*
- *del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;*
- *degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;*
- *degli spazi calmi.*

17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

21.2 Disposizioni transitorie⁽⁴⁸⁾

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

- a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
- b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

⁴⁸ **L'Art. 15 co. 7** del DL n. 216/2011 prevede che il termine stabilito dall'art. 23, co. 9(**), del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal DPCM 25/3/2011, è stato ulteriormente **prorogato al 31/10/2015^(*)** per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. dell'interno(***) da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 15 co. 8 prevede che in caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31/12/2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al co. 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del DPR 1/8/2011, n. 151 (come stabilito dall'art. 15 co. 7 del D.L. 29/12/2011, n. 216).

^(*) Il termine ... per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al **31/10/2015** per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con DM 16/3/2012 e successive modificazioni (come stabilito dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30/12/2013, n. 150 "milleproroghe 2014" convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 27/2/2014 e dal "**decreto milleproroghe 2015**" (art. 4 co. 2 del DL 31/12/2014 n. 192, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2015 n. 11) che per l'ennesima volta ha prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere).

^(**) L'art. 23 co. 9 ... prevede che il termine stabilito dall'art. 3, co. 4, del DL 28/12/2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/2007, n. 17, come da ultimo modificato dal co. 10, dell'art. 4-bis, del DL 3/6/2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/8/2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, è prorogato al **31/12/2010**. La proroga del termine, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale VVF competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'art. 2 del reg.to di cui al DPR 12/1/1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal DM 9/4/1994.

^(***) Con **D.M. 16 marzo 2012** (riportato di seguito) è stato disciplinato il **piano straordinario biennale di adeguamento** alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

22. GENERALITÀ

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

11.2 Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- *in prossimità degli accessi;*
- *in vicinanza di aree di maggior pericolo.*

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnaletici devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/1982. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1 Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- *sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;*
- *siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manifestazioni, risistemazioni ecc.;*
- *siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi;*
- *siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;*
- *siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.*

14.2 Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

17.1 Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio

per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

TITOLO IV - RIFUGI ALPINI⁽⁴⁹⁾

23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

- raggiungibili con strada rotabile;
- non raggiungibili con strada rotabile.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

⁴⁹ Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al **D.M. 3 marzo 2014** "Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini" (GU n. 62 del 15-3-2014), come previsto dall'art. 1 del decreto stesso.

- a) **sorgenti di innesco:** devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
- b) **apparecchi di cottura:** sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno del rifugio;
- c) **depositi pericolosi:** i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;
- d) **porte di esodo:** dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o simili, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni ne vose lo rendano necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
- e) **inferriate:** le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
- f) **locali cottura:** i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
- g) **protezione delle sorgenti di calore:** attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
- h) **dispositivi di chiamata:** ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
- i) **dotazione di emergenza:** quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
- l) **schede tecniche:** a cura del responsabile dell'attività dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività. Il responsabile dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;
- m) **dimensionamento delle uscite di sicurezza:** ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna è consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività. Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.

Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:

- a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
- b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
- c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È però ammesso che:

- non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
- per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.

26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle scivole

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È inoltre richiesto che:

- siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
- per gli edifici con più di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

- c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- f) la capacità di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani è quella riportata nella tabella che segue;

piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

- g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);
- h) nell'impossibilità di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovrà essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
- i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
- j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommità, non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.

In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 è consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo;

tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

Si riporta di seguito l'art. 2 del D.M. 3 marzo 2014 "Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini".

Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

- a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;*
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:*

- 9 - Impianti Elettrici;*
- 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;*
- 13 - Segnaletica di Sicurezza;*
- 14 - Gestione della Sicurezza;*
- 15 - Addestramento del Personale;*
- 17 - Istruzioni di Sicurezza.*

- b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.*

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b) del comma precedente.

4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b).

6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.⁽⁵⁰⁾

⁵⁰ *Entrata in vigore: 14-4-2014.*

APPENDICE

Sono riportate di seguito varie disposizioni relative alle proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e al Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (stralcio)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, ...

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – S.O. n. 140)

Art. 23. Proroga di termini

Comma 9.

Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è **prorogato al 31 dicembre 2010**. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

Decreto Legge 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24/2/2012, n. 14 (stralcio) – (“Milleproroghe 2012”)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011; GU n. 48 del 27 febbraio 2012 - S.O. n. 36)

Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

7. Il termine **indicato nell'articolo 23**, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato **di due anni** per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del **31 dicembre 2013**, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 **del regolamento di cui al decreto** del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (stralcio) – (“Milleproroghe 2014”)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 27 febbraio 2014

(GU n. 49 del 28 febbraio 2014)

Art. 11. Proroga di termini in materia di turismo

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al **31 ottobre 2015**⁽⁵¹⁾ per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,⁽⁵²⁾ dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni⁽⁵³⁾ dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (stralcio) – (“Milleproroghe 2015”)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015

(GU n. 49 del 28 febbraio 2015)

Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "**31 ottobre 2015**"...

Nota DECPREV prot. n. 2621 del 5-3-2014

Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994.

Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994.

La proroga è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (01/03/2014), dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30 marzo 2012), e successive modificazioni.

⁵¹ Il “decreto milleproroghe 2015” (con l'art. 4 co. 2 del DL 31/12/2014 n. 192, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2015 n. 11) ha nuovamente prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

⁵² Si precisa che è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1/3/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), attestando **ora per allora** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data, come chiarito dalla nota DECPREV prot. n. 5298 del 23-4-2014.

⁵³ Resta in vigore il comma 2, anche se il decreto ivi citato, che doveva essere adottato entro 60 giorni, ad oggi (dopo la pubblicazione del “decreto mille proroghe 2015”) non è stato ancora emanato.

Pertanto, sono da considerarsi ammesse al regime di proroga tutte quelle strutture che abbiano presentato istanza di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, successivamente alla scadenza del termine previsto dal decreto del 16 marzo 2012 (31/10/2012) e non oltre il 01/03/2014.⁽⁵⁴⁾

Nota DECPREV prot. n. 5298 del 23-4-2014

Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994.

Si rende noto che in riscontro ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale è pervenuta dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari nota interpretativa della norma in oggetto, allegata in copia, per la quale si erano posti problemi di coordinamento con l'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Pertanto, a parziale integrazione della circolare di cui alla nota n. 2621 del 05/03/2014, si precisa che è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1° marzo 2014, attestando **ora per allora** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data.

Del pari, non è escludibile la possibilità di presentazione dell'istanza oltre il termine del 01/03/2014 per quelle strutture il cui esercizio sia stato sospeso o comunque mantenuto in esercizio con un numero di posti letto inferiore a 25, che, allorquando in possesso dei requisiti minimi, accedano al piano per il completamento degli adeguamenti antincendio che si evidenzia dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014.

Nota prot. n. 1789 del 17-4-2014 (Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari)

Quesito art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge n. 15/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata con la quale è stato richiesto il parere di questo ufficio in ordine alla portata della norma in oggetto e, nel merito, sulla richiesta avanzata dalla Associazione Federalberghi con specifica nota del 19 marzo u.s.

Al riguardo, pur non rientrando la formulazione di pareri nella specifica competenza di questo Ufficio, nel consueto spirito di collaborazione si rassegnano le considerazioni che seguono quale contributo alla risoluzione della problematica evidenziata.

L'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, di proroga del termine, al 31 dicembre 2014, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghi ere ivi indicate, si inserisce nell'articolato quadro normativo - cui si deve fare riferimento per i chiarimenti al caso in esame - costituito, in particolare, dall'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, relativo al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Da un lettura delle norme richiamate in combinato disposto, si ritiene di non rilevare motivi ostativi alla possibilità di presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1 marzo 2014, attestando **ora per allora** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data. Tale ultimo presupposto è, infatti, da considerare elemento necessario per la prosecuzione dell'esercizio, restando, comunque, ferma la modalità (istanza di ammissione al piano straordinario) con cui documentarlo nelle forme di legge, da parte del soggetto titolare dell'attività.

Si ritiene, parimenti, non escludibile la possibilità di presentazione dell'istanza oltre i termini del 1.03.2014 per quelle strutture il cui esercizio sia stato sospeso o, comunque mantenuto in esercizio con un numero di posti letto inferiore a 25, che, allorquando in possesso dei requisiti minimi, accedano al piano per il completamento degli adeguamenti antincendio previsti entro il 31 dicembre 2014.

⁵⁴ Si precisa che è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1/3/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), attestando **ora per allora** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data, come chiarito dalla nota DECPREV prot. n. 5298 del 23-4-2014.

D.M. 16 marzo 2012

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

(G.U. 30 marzo 2012, n. 76)

Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto l'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'**art. 15, commi 7 e 8⁽⁵⁵⁾**, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, è consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto,⁽⁵⁶⁾ dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5.

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Art. 2 Piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all'art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

⁵⁵ Vedi nota al p.to 21.1 (Disposizioni transitorie) della regola tecnica di cui al D.M. 9 aprile 1994.

⁵⁶ Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3, è **differito al 31 ottobre 2012** (DM 15 maggio 2012).

Art. 3 Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,⁽⁵⁷⁾ domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.

2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere:

- a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;
- b) il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

3. Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime sull'ammissione al piano e, con le modalità previste dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sulla conformità del progetto.

4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.

5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 4 Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

4. Gli enti e i privati responsabili qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 3, devono presentare istanza di valutazione del progetto di variante, con le modalità di cui al medesimo art. 3, comma 2, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l'adeguamento antincendio.

Art. 5 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro

⁵⁷ Il termine entro il quale le strutture ricettive devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi previsto all'art. 1, co. 2 del DM 16/3/2012, è **differito al 31/12/2012 (DM 15 maggio 2012)**.

dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell'ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l'obbligo.⁽⁵⁸⁾

3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5.

5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:

- a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
- b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell'allegato X del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.⁽⁵⁹⁾

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nota DCPREV Prot. n. 5949 del 24/04/2012 - CIRCOLARE 1

Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSA

Il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto, per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di usufruire di un'ulteriore proroga con scadenza fissata al 31 dicembre 2013.

⁵⁸ *L'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio è necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti (DM 9 aprile 1994, integrato dal DM 6 ottobre 2003) e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1 (Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20 maggio 2013).*

⁵⁹ *Art. 5 comma 6 come modificato dal DM 29 marzo 2013.*

La proroga è subordinata all'ammissione, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 30/03/2012.

Il suddetto decreto, nel disciplinare il piano straordinario di adeguamento, definisce gli adempimenti tecnico - amministrativi, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nonché, ai fini dell'ammissione al piano, i requisiti tecnici e gestionali minimi che le predette strutture ricettive devono possedere. Tali requisiti (comma 1 art. 5) rappresentano, prevalentemente, misure obbligatorie fissate da altre normative quali, in particolare, quelle concernenti gli impianti e quelle sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, relativamente all'applicazione del requisito di sicurezza antincendio di cui al punto 20.3, riportato all'art. 5 del decreto in titolo, si specifica che la locuzione "*condizioni ivi riportate*", è da intendersi riferita a quelle condizioni previste nel progetto approvato, e che dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, termine di scadenza del piano di adeguamento.

Si sottolinea, inoltre, che, nelle more dell'integrale osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi, l'ammissione al piano è subordinata anche al possesso di requisiti gestionali suppletivi (comma 3 art. 5) che si concretizzano nella presenza di un servizio antincendio, la cui consistenza minima è stabilita all'art. 5 comma 5 del decreto in argomento. Al riguardo, si precisa che per le strutture fino a 100 posti letto, tale personale, di cui al comma 6, deve effettuare unicamente il corso di 8 ore, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi. È appena il caso di evidenziare che per gli edifici ed i locali esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 adibiti ad attività ricettive turistico - alberghiere, che sono stati nel tempo oggetto di rifacimento di oltre il 50 % dei solai o di eventuali aumenti di volume, si applicano le disposizioni previste dallo stesso decreto.

Di quanto sopra si terrà conto nel corso degli accertamenti che il locale Comando eseguirà in adempimento al decreto in parola.

Premesso quanto sopra ed al fine di favorire l'uniformità di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

2. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

L'art. 3, comma 1, del decreto prevede che gli enti e i privati responsabili dell'attività in oggetto presentino al Comando VV.F. territorialmente competente, istanza di ammissione al piano, entro il termine previsto dalla norma, utilizzando il modello allegato "**mod_accesso_piano**".

L'istanza dovrà essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello allegato "**mod_attestazione**", firmata da tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto; tale attestazione dovrà essere completa di:

- relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici atti a rappresentare il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; gli elaborati grafici sono da presentare solamente nel caso in cui le predette informazioni non siano desumibili dalla documentazione già agli atti del Comando;
- dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti previsti nei requisiti di sicurezza antincendio necessari per l'ammissione al piano straordinario, nonché documentazione relativa alla gestione della sicurezza;
- programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (*sintetica descrizione degli interventi di adeguamento dell'attività da realizzarsi entro la data del 31/12/2013*);

Per le attività individuate al punto 66, dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, categorie B e C, contestualmente all'istanza di ammissione al piano dovrà essere avanzata, con le modalità indicate all'articolo 3 del medesimo decreto, richiesta di valutazione del progetto relativa al completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi; ove il progetto di adeguamento antincendio fosse stato già approvato dal competente Comando, anche in periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, dovranno essere indicati solo gli estremi di approvazione.

Il Comando VV.F., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati.

Ove la documentazione risulti completa, il Comando comunica all'interessato l'ammissione al piano di adeguamento attraverso il modello allegato **"mod_ammissione_piano"**.

Qualora invece la documentazione risulti incompleta, esperite con esito negativo, le procedure per la richiesta di integrazione documentale, il Comando provvede a dare comunicazione della mancata ammissione al piano di adeguamento all'interessato nonché alle Autorità competenti con le modalità di cui all'art. 16 comma 5 del D.L.vo 139/2006, utilizzando il modello allegato **"mod.NO_ammissione_piano"**.

Entro il sopraindicato termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comando VV.F. effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'articolo 5 del decreto in argomento, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, anche per le attività individuate in categoria C.

La quota dei controlli da espletare mediante visita tecnica sarà non inferiore al 5% delle istanze presentate, da individuarsi attraverso sorteggio.

Ove, in sede di sopralluogo, si accerti la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al piano, il Comando rilascerà, a domanda dell'interessato, copia del verbale di visita tecnica.

Qualora, invece, sempre a seguito di sopralluogo, il Comando rilevi carenze in ordine ai requisiti necessari per l'ammissione al piano previsti dal decreto in argomento, si dovrà procedere ad annullare il provvedimento di ammissione al piano per carenza dei presupposti di legge, attraverso il modello allegato **"mod annullamento_piano_visita"**.

Si evidenzia infine che, in caso di presentazione della domanda di ammissione oltre il termine previsto al comma 1 dell'art 3 del decreto, il Comando accetterà comunque l'istanza che dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che, *medio tempore*, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio con un numero ridotto di posti letto; in difetto di quest'ultima dichiarazione, il Comando invierà informativa alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la stessa attività risulterebbe essere stata condotta in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011.

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previste nel piano, gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, di cui art. 4 del D.M. 16 marzo 2012.

Sarà cura della Direzione regionale/interregionale l'uniforme applicazione delle presenti disposizioni da parte dei Comandi Provinciali di competenza e, qualora necessario, a seguito di particolari contingenze di carattere locale, procedere d'intesa con i Comandanti provinciali ad un'equa e calibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i funzionari tecnici incaricati dell'attività, attingendo a tutte le risorse disponibili in ambito regionale.

...omissis... (Modelli allegati)